

Decreto federale che stanZIA mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2014–2017

del 13 marzo 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 6 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura;

visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 2012³,

decreta:

Art. 1

¹ Per gli anni 2014–2017 sono stanziati i seguenti importi massimi:

- | | | |
|----|---|--|
| a. | per i provvedimenti nell'ambito del miglioramento delle basi di produzione e delle misure sociali | 798 milioni di franchi (ogni anno 47 milioni di franchi, invece di 17 milioni, sono messi a disposizione per crediti d'investimento, mentre 99 milioni di franchi, invece di 89 milioni, sono messi a disposizione per contributi per miglioramenti strutturali) |
| b. | per i provvedimenti intesi a promuovere la produzione e lo smercio | 1 766 milioni di franchi; |
| c. | per il versamento di pagamenti diretti | 11 256 milioni di franchi. |

² Mezzi finanziari per un importo massimo di 100 milioni di franchi provenienti dal limite di spesa di cui al capoverso 1 lettera b possono essere trasferiti al limite di spesa di cui al capoverso 1 lettera a.

1 RS 101
2 RS 910.1
3 FF 2012 1757

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 7 marzo 2013

La presidente: Maya Graf

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 13 marzo 2013

Il presidente: Filippo Lombardi

Il segretario: Philippe Schwab